CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DEL COMUNE DI OSTRA

Art. 1. - Ambito di applicazione

Le presenti condizioni Generali di Contratto trovano applicazione in tutti i rapporti perfezionati mediante la stipula di contratto o mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio (d'ora in avanti, Contratto), aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte del Comune di Ostra, e per quanto non diversamente previsto dai Contratti stessi.
Le prestazioni oggetto del Contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto di legge, relative ai servizi pubblici essenziali erogati del Comune di Ostra, trovando applicazione le vigenti norme a garanzia del loro svolgimento.

Art. 2. – Normativa applicabile

Oltre che dalle disposizioni previste dal Contratto, dai documenti che ne fanno parte in esso richiamati, e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, i lavori, le forniture di beni e l'erogazione dei servizi sono disciplinate dalle disposizioni cogenti del D.Lgs. n. 50/2016 e, gradatamente, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, e dalle norme del Codice civile e leggi complementari in quanto applicabili ai sensi dell'art. 30, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 - Contratti

La fornitura dei beni, lo svolgimento dei servizi o dei lavori potrà avvenire da parte dell'operatore economico selezionato (d'ora in avanti, Fornitore) solo a seguito di formalizzazione da parte del Comune di Ostra di apposito Contratto, fatti salvi i casi in cui sia stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Per la gestione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso, nonché per la gestione dei rapporti amministrativi, il Fornitore dovrà relazionarsi unicamente con la persona designata dal Comune di Ostra**.**

Art. 4. – Consegna dei beni

Il Fornitore dovrà consegnare i beni oggetto di fornitura, con ogni onere, cura e spesa a carico del medesimo, assumendone i relativi rischi, nei luoghi (locali, piano, stanza) ed entro i termini indicati nel Contratto. La consegna potrà essere effettuata nei giorni feriali con orario da concordare con gli Uffici. Il Comune di Ostra si riserva pertanto la facoltà di accertare le difformità ed i vizi quantitativi e qualitativi dei prodotti consegnati in un successivo momento, secondo quanto stabilito nel successivo articolo. Non sono ammesse consegne parziali o frazionate, salvo che non sia espressamente previsto nel Contratto**.**

Art. 5. – Verifica di conformità della fornitura di beni, dei servizi o dei lavori

L'accettazione dei beni consegnati, dei servizi erogati o dei lavori eseguiti avverrà a seguito di verifica di conformità degli stessi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010 e smi. I beni o servizi risultati non conformi, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, rispetto a quanto previsto dal Contratto, s'intenderanno come non consegnati o non eseguiti e saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni ovvero a reiterare i servizi o i lavori nel termine comunicato dal Comune di Ostra a porre in essere, oltre l'adempimento a perfetta regola d'arte, le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto. Il Comune di Ostra procederà al pagamento del corrispettivo o del saldo del medesimo, nonché allo svincolo della cauzione, di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.,solo al buon esito della verifica.

Art. 6. – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore, per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto, deve avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di personale dipendente adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale deve intercorrere un rapporto di lavoro diretto. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso il proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7. - Riservatezza e privacy

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, in via diretta o indiretta, nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi. L'obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.

Il Fornitori s'impegna altresì a rispettare le previsione del Regolamento Eu nr. 679/2016, obbligandosi ad adottare tutte le misure ivi previste, necessarie alla adeguata protezioni dei dati trattati in esecuzione del Contratto, e ad assumere l'incarico di Responsabile al Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento.

Art.8. - Recesso

Il Comune di Ostra nell'osservanza dell'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 20(venti) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9. - Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste espressamente nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Comune di Ostra potrà, altresì, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;
b) qualora, anche a seguito della comunicazione da parte del Fornitore, della variazione della propria composizione azionaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, gli accertamenti antimafia risultino positivi;
c) in caso di perdita anche solo di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) in caso di grave inadempimento contrattuale o inadempimenti contrattuali reiterati;
e) negli altri casi previsti dal Contratto, dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di risoluzione, il Comune di Ostra ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Ostra di procedere all'esecuzione del Contratto in danno del Fornitore.

Art.10. - Corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Art.11. - Fatture e pagamenti

Il corrispettivo di cui al precedente art. 10 è maturato dal Fornitore, con la cadenza temporale eventualmente prevista nel Contratto, previa verifica di conformità dei beni consegnati e/o dei servizi erogati ai sensi del precedente art. 5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto; solo a seguito della positiva verifica di conformità (periodica o definitiva), il Fornitore potrà emettere la relativa fattura.

Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto, nonché il codice identificativo gara (CIG) riportato sul Contratto stesso, il relativo oggetto, i beni, servizi e/o lavori effettivamente prestati e le relative quantità, gli eventuali corrispettivi unitari. Le fatture dovranno essere intestate e spedite al Comune di Ostra.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale, intestato al Fornitore, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi del conto corrente dedicato verranno comunicati al Comune di Ostra dallo stesso Fornitore.

In considerazione della particolare natura del Contratto, essendo le prestazioni acquisite dal Comune di Ostra presso i propri fornitori funzionali all'erogazione del pubblico servizio di igiene ambientale i cui oneri trovano copertura mediante prelievo tariffario sui rifiuti, il pagamento del corrispettivo di appalto, per quanto previsto dagli artt. 113 – bis D.Lgs. n. 50/2016 e 4, comma 4, D.Lgs. n. 231/2002, verrà effettuato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione fatture (dffm).

Art.12. - Subappalto

Il Fornitore potrà ricorrere al subappalto sempre che ciò sia dichiarato in offerta unitamente alle specifiche prestazioni che intende subappaltare, previa autorizzazione del Comune di Ostra, nel rispetto delle condizioni, limiti, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere al Comune di Ostra l'inerente documentazione nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

Art.13. - Penali

Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità dei beni consegnati, sarà applicata una penale pari allo0,8 ‰ dell'ammontare del Contratto stesso, per ogni giorno solare di ritardo sino alla perfetta esecuzione di ogni adempimento ed all'esito positivo di dette verifiche. Nel caso di:

a) ritardo, parziale o mancata consegna dei beni indicati nel Contratto; *ovvero*

b) ritardo, parziale o mancata consegna dei beni da sostituire nei termini indicati dal Comune di Ostra, sarà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,8 % dell'ammontare del Contratto. Nel caso di esito negativo delle verifiche sulla corretta esecuzione di servizi o lavori, sarà applicata una penale pari allo 0,8 ‰ dell'ammontare del Contratto, per ogni giorno solare di ritardo sino alla perfetta esecuzione di ogni adempimento ed all'esito positivo di dette verifiche.

Nel caso di:

a) ritardo, parziale o mancata effettuazione dei servizi o lavori indicati nel Contratto; *ovvero*

b) ritardo, parziale o mancata effettuazione dei servizi o lavori da ripetere nei termini indicati dal Comune di Ostra, sarà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,8 %dell'ammontare del Contratto.

Il Fornitore è esonerato dalla responsabilità per inadempimento, qualora il ritardo e/o la mancata consegna dei beni o esecuzione dei servizi e/o altro inadempimento siano determinati da fatti imputabili al Comune di Ostra ai sensi di quanto previsto degli artt. 1353 e segg. del Codice Civile, ovvero da cause di forza maggiore.

Il Comune di Ostra, prima di procedere all'applicazione delle penali, ne darà comunicazione al Fornitore; nella suddetta comunicazione il Comune di Ostra contesterà l'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale, fissando un termine per la presentazione, da parte del Fornitore, delle proprie ragioni sia sulle contestazioni sia sulla misura della penale.

Ove il Fornitore non abbia inviato le proprie deduzioni entro il suddetto termine, ovvero nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte dal Comune di Ostra, questa applicherà la penale indicata nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui il Comune di Ostra ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le deduzioni del Fornitore, la contestazione dell'inadempimento verrà revocata, ovvero verrà ridotto l'ammontare della penale.

Il credito del Comune di Ostra derivante dall'applicazione delle penali, verrà compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. A tal fine, il Comune di Ostra potrà altresì rivalersi anche sulla cauzione definitiva prestata dal Fornitore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'applicazione di penali in misura pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e smi, deve intendersi grave inadempimento del Fornitore. In tal caso il Comune di Ostra dovrà risolvere di diritto il Contratto. L'applicazione delle penali non farà venir meno il diritto del Comune di Ostra risarcimento per il maggior danno.

Art. 14. - Responsabilità

Il Fornitore è responsabile e pertanto tenuto a tenere indenne il Comune di Ostra per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura o dell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore.

Art. 15. - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 16. -Garanzie

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a dotarsi di apposita garanzia definitiva, nelle forme e secondo l'entità stabilita dalla legge. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto inadempimento del contratto, è svincolata secondo le tempistiche previste dalla legge, e cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione, o – laddove non sia richiesta la formale approvazione dell'esito dell'esecuzione - all'atto dell'approvazione delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante, comunque effettuata. Rimane ferma, in capo all'esecutore del contratto, la necessità di munirsi di tutte le altre garanzie specificamente previste dalla legge in relazione alla natura della prestazione appaltata.

Per i contratti di valore inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Ostra ha facoltà di non richiedere la prestazione della cauzione definitiva di cui sopra, prevedendo di converso che il pagamento di una percentuale non inferiore al 10% del corrispettivo maturato in corso di esecuzione della prestazione, avvenga ad ultimazione del lavoro, servizio o fornitura,all'atto dell'approvazione delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante.

Art. 17. - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. n. 136/2010.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13.08.2010 n. 136 e smi. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune di Ostra gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ove ne ricorrano le condizioni, la Società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ostra e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il mancato utilizzo per i pagamenti connessi al presente appalto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, con semplice comunicazione scritta alla parte inadempiente sulla volontà di avvalersi della clausola risolutiva, da inviarsi entro otto giorni dalla scoperta dell'evento con un mezzo che ne assicuri la prova e la data del ricevimento.

Art. 18. - Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Comune di Ostra ha adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, un "Codice Etico" contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con il Comune di Ostra stesso, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori.
Il Fornitore è tenuto a prendere atto di quanto previsto dal "Codice Etico" e con la stipula del Contratto dichiara di averne preso visione e l'incondizionata accettazione. Il Fornitore è obbligato ad adottare un comportamento in linea con quanto previsto dal suddetto documento e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre il Comune di Ostra al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di sicurezza sul lavoro. L'inosservanza di tale obbligo costituirà grave inadempimento del Fornitore e legittimerà il Comune di Ostra a risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno.

Luogo e data

Il Fornitore
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in particolare quelle agli articoli: 5 (Verifica di conformità); 8 (Recesso); 9 (Risoluzione); 12 (Subappalto); 13 (Penali); 14 (Responsabilità); 15 (Foro competente).

Luogo e data

Il Fornitore
(Timbro e firma)